



Dipartimento Sanità Pubblica

Indicazioni provvisorie per le Aziende della Provincia di Modena ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus

Modena, 02/03/2020

Premessa

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei e il 9 gennaio 2020 è stato identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come agente causale.

La malattia è stata denominata ufficialmente COVID-19 (acronimo di Co corona; Vi virus; D disease e 19 anno di identificazione del virus).

I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, con forme che possono essere asintomatiche o con modesti sintomi simil-influenzali sino ad arrivare a gravi difficoltà respiratorie; Il periodo medio di incubazione è di 5,2 giorni con la maggior distribuzione a 12,5 giorni.

Le misure preventive per ridurre le probabilità di **contagio in un luogo di lavoro** nei confronti della malattia COVID-19, non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, **il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:**

- sui percorsi ufficiali individuati delle Istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente;
- sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
- sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrono le condizioni, del documento di valutazione dei rischi (DVR) nella parte del rischio biologico.

Si ritiene altresì fondamentale il **coinvolgimento del Medico Competente** quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all'interno dell'azienda e per l'aggiornamento del DVR, ove necessario.

Per "ove necessario" sostanzialmente si intende negli ambienti sanitari e nei laboratori di analisi dove il rischio è maggiore per "esposizione professionale" o "uso deliberato" dell'agente biologico in questione. In linea generale, tuttavia, le attività con rischio biologico dovrebbero aver già valutato il rischio, qui rammentando che il coronavirus è un virus di "gruppo 2" come definiti nel decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro) e infatti la famiglia dei Coronaviridae sono classificati all'Allegato XLVI, tabella "Virus".

Salvo eccezioni non valutabili in modo puramente ideologico, le aziende non sanitarie non necessitano di aggiornamento del DVR, mentre le aziende operanti in ambienti sanitari ed assistite da Studio Lodi possiedono un DVR-Biologico che tiene conto degli agenti biologici di gruppo 2, senza necessità di aggiornamento e fermo restando l'obbligo, per tutti, di applicare le misure di contenimento del rischio indicate dalle autorità pubbliche.

Pagina 1 di 7

Si rammenta che il DVR attiene i rischi professionali e non quelli esogeni, altrimenti dovremmo valutare anche la caduta di meteorite...
In generale e riassumendo: Negli ambienti sanitari è doveroso avere uno specifico capo di valutazione per il rischio biologico nel DVR complessivo oppure un documento specifico DVR-Biologico che riferisca agli agenti biologici e in esso (capo di DVR o documento specifico) "dovrebbe" considerare anche quelli di gruppo 2 entro cui è classificato il coronavirus.

Questo non è un obbligo ma una buona prassi, che peraltro si ritiene più efficace tradurre come informazione attiva "parlando" delle regole igieniche di base piuttosto che limitarsi a cartelli esplicativi essendo dovere di tutta la popolazione informarsi e seguire quanto diramato dalle autorità. IL DATORE DI LAVORO NON È UN BADANTE! L'esposizione dei cartelli la riteniamo utile per le realtà con affluenza di pubblico.



Misure generali da adottarsi da parte del Datore di Lavoro

- ✓ Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (allegato 1);
- ✓ Rassicurare sull'utilizzo delle materie prime per la produzione provenienti dall'estero;
- ✓ Attuazione delle misure di distanziamento sociale (1,5-2 metri): abolizione di meeting che prevedono la presenza di più persone in una stanza, adozione di home working ove possibile;
- ✓ Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
- ✓ privilegiare modalità di collegamento da remoto per le riunioni;
- ✓ Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina e negli altri Paesi ad alta diffusione del contagio, come la Corea del Sud e l'Iran. Per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre *Viaggiare sicuri*, il sito Web dell'Unità di crisi della Farnesina;
- ✓ Comunicare al Medico Competente e al proprio Medico di Medicina Generale il rientro o il soggiorno da zone con alta diffusione del contagio (comuni della zona rossa) Regola non disposta dal D.P.C.M. 01/03/2020 o da provvedimenti di Regione o Ente locale, pertanto l'ASL interviene qui come "consiglio" non rientrando Modena nelle aree soggette all'art.2 del D.P.C.M. in vigore
- ✓ sospensione sino a nuova comunicazione di tutti i corsi formativi in aula; ↗
- ✓ Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- ✓ Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani: ↗

Promemoria
ovvio

Collaborazione
attiva con il
Medico
Competente
sempre
importante

L'obbligo è solo
per le PP.AA. e
buona prassi nei
locali ad accesso
pubblico

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=21 ;

- ✓ Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfezionano le superfici con etanolo 62-71% o
- ✓ perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
- ✓ Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi

Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui **adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori**, finalizzate alla prevenzione della malattie a diffusione respiratoria: **Consiglio giusto, però ricordiamo che la regola consigliata da organi internazionali è 40-60 sec., non tassativamente 60. Inoltre il Ministero della Salute per la cittadinanza (operatori non sanitari) consiglia "almeno 20 sec." per non arrivare ad un eccesso difficilmente osservato dalle persone. Lavarsi con cura le mani ma senza diventare maniacali...**

- ✓ **Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.** Il lavaggio deve essere accurato per **almeno 60 secondi**, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
- ✓ **Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti)** mantenendo una distanza di almeno 1 metro;
- ✓ Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
- ✓ Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un **cestino chiuso immediatamente dopo l'uso** e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Si tratta di un virus con modalità di contagio "droplet" cioè goccioline. Il virus non vola e non scappa dal cestino. La regola è utile per altri agenti biologici e quindi buona prassi, ma non farsi prendere dal panico per una osservazione così stringente che un soggetto pubblico come l'ASL avrebbe dovuto indicare come "preferenza" senza incutere inutili timori

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come "contatti stretti"

Sono definiti **"contatti stretti"** i lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto di COVID-19

Per tali lavoratori, di norma è già stata posta da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), Servizio di Igiene Pubblica, la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni.

Il lavoratore, in questi casi, è tenuto infatti a comunicare il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale 800033033 oppure al numero 059/3963663 corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena, segnalando il proprio stato di **"contatto stretto"**.

Qualora il Datore di Lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione e della condizione di stato di contatto stretto da parte di un suo dipendente, lo avverte di evitare contatti con le persone/lavoratori, di abbandonare il luogo di lavoro per attuare l'isolamento al proprio domicilio e lo invita a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta al proprio Medico di Medicina Generale e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena.

Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Si rammenta che l'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei "**contatti stretti**" come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, **non sono da sottoporre** a misure particolari di sorveglianza.

Solo nel caso che il lavoratore che è stato allontanato e posto in isolamento risulti positivo al test per infezione da Sars-CoV-2, è opportuno che la direzione aziendale raccolga i nominativi dei lavoratori che hanno operato vicino a lui (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

L'azienda del lavoratore che ha effettuato il tampone sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica nel caso risulti la positività al test.

Cosa si intende per "caso sospetto"

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-inflenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

Si definisce "**caso sospetto**" una persona con **infezione respiratoria acuta** (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea), che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale, e **che nei 14 giorni precedenti** l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altri Paesi ad alta diffusione del contagio;
- contatti stretti avvenuti nei comuni oggetto di quarantena (allegato 1, DPCM del 23/02/2020: Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini; Regione Veneto: Vò);
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- aver lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Il lavoratore che dovesse presentare sintomi simil-inflenzali durante il turno di lavoro, anche in assenza del criterio epidemiologico, è opportuno che abbandoni il proprio posto di lavoro e contatti il proprio medico di medicina generale.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio

I lavoratori che:

- ✓ hanno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia (Ordinanza Ministero della Salute – 21 febbraio 2020);
- ✓ sono transitati ed hanno sostato, dal 01 febbraio 2020, nei comuni di cui all'allegato 1, DPCM del 23/02/2020; **Regione Lombardia:** Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de' Passerini; **Regione Veneto:** Vò) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri;

devono comunicare il proprio nominativo indirizzo e numero di telefono al numero verde regionale 800033033 oppure al numero 059/3963663 corrispondente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena;

in alternativa, possono comunicare questi dati inviando una mail all'indirizzo coronavirus@ausl.mo.it

Il personale del DSP provvederà a disporre le misure di profilassi necessarie, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Datore di Lavoro, in possesso di informazioni relative a detti lavoratori, può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a questi lavoratori.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà la misure preventive del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

**L'obbligo è di seguire le regole di igiene e comportamento già diramate dalle autorità.
I rischi esogeni non sono di competenza del DVR, v. annotazioni a pag. 1**

In tal senso, sono misure preventive efficaci:

1. distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente;
2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;
3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;
4. adeguata diffusione di materiali informativi sull'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie

Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19.

Ad oggi, non è previsto l'uso di detti DPI per altri operatori sanitari e **non sono raccomandati** come protezione personale per la popolazione generale.

Rammentiamo che anche la mascherina chirurgica avente (almeno) "tre veli" (3 strati) è adeguata per la protezione da rischio biologico laddove la modalità di contagio sia rappresentante dalle c.d. "goccioline" (trasmissibilità via "droplet"). La protezione deve essere differente con dovere di utilizzo di DPI con facciale filtrante solo quando il rischio sia relativo ad agenti biologici "aerodispersi".

L'art. 74 del D.Lgs. 81/08 abbraccia più soluzioni rispetto alla sola categoria di protezioni "marcate" come "DPI". Per il rischio biologico via droplet la mascherina chirurgica è adatta purché a tre veli, prodotta in conformità delle norme tecniche EN 14683:2005 e UNI EN 14683:2006, considerata dispositivo medico secondo la Direttiva 93/42/CEE. È pensata per proteggere l'ambiente circostante e i pazienti ma, di fatto, come anche osservato in passato dal ministero competente, è adeguata per proteggere l'operatore sanitario dal rischio biologico via droplet (a condizione di corretto utilizzo e sostituzione), mentre sarà necessario un maggior grado di protezione (DPI specifico) per agenti biologici aerodispersi. La scelta delle protezioni deve prendere in considerazione la situazione concreta.

Pagina 5 di 7

Per i lavoratori addetti al settore sanitario

Il Datore di Lavoro attuerà quanto previsto dal DVR esistente. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione graduandole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.

Tra gli elementi da considerare sono:

1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio;
2. il tipo di setting e tipologia dei pazienti che ad esso accedono (*pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree*);
3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (*procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.*);
4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (*camice impermeabile a maniche lunghe, doppi guanti, facciale filtrante FFP2 o FFP3; schermo facciale o occhiali protettivi, cuffia*).

A tal fine, si rimanda integralmente a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

Per quanto attiene all'uso dei DPI, si rimanda inoltre alle previsioni indicate dal Capo II del D.Lgs. 81/08, specie per quanto attiene alla formazione e all'addestramento per l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Normativa di riferimento:

- 1) Decreto Legislativo 81/08 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 2) Circolare Ministero della Salute 03/02/2020: "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico";
- 3) Ministero della Salute: Ordinanza 21/02/2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva "COVID-19";
- 4) Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 5) Ministero della Salute: Circolare 5443 22/2/2020: "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- 6) DPCM 23/02/2020 "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- 7) DPCM 25/2/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 8) Ordinanza 23/2/2020 (20A01275) "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- 9) Allegato al Decreto 2020 del Presidente della Regione n° 16 del 24/02/2020 - Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna recante - "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dieci comportamenti da seguire

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti “Made in China” e i pacchi provenienti dalla Cina non sono pericolosi
9. Se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni puoi chiamare l’Azienda Sanitaria Locale di Modena al numero 059 3963633 oppure il numero verde regionale 800.033.033 oppure scrivi una mail a coronavirus@ausl.mo.it
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus